

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-130 del 09/02/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LOMBARDI 1957 SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA 1411 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONI CARNI SUINE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA 1411
Proposta	n. PDET-AMB-2016-152 del 09/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di RIMINI
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RIMINI, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **LOMBARDI 1957 SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA 1411 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONI CARNI SUINE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA 1411.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 07/05/2015 - assunta al PG della Provincia di Rimini con il n. 15523 del 08/05/2015 (pratica ARPAE n. 2016/4384), dalla Ditta **LOMBARDI 1957 SRL** (C.F./P.IVA 04156350409), avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna e attività di lavorazione di carni suine in Comune di Santarcangelo di Romagna, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapita in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale" – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- DGR 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 2016/4384, e dal sopra citato parere emerge che:

la ditta Lombardi 1957 Srl ha presentato al Suap dell'Unione di Comuni Valmarecchia apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Rimini protocollo n. 15523 del 08/05/2015 (pratica ARPAE n. 2016/4384), per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapita in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi), rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 128 del 14/07/2011, per la quale la ditta chiede il rinnovo
- il titolare della ditta ha dichiarato che le caratteristiche tecniche dello scarico sono invariate rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento sopra citato della Provincia di Rimini;

ACQUISITO agli atti parere favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, emesso con nota prot. n. 5275/2015 del 28.10.2015 dal Servizio Territoriale di ARPA Sezione di Rimini;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Provincia per un importo di € 77,47 in data 27.04.2015;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Lombardi 1957 Srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazioni carni, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta Lombardi 1957 Srl, avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Trasversale Marecchia 1411 (C.F/P.IVA. 04156350409) per l'esercizio dell'**attività di** lavorazione carni suine nell'impianto sito in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Trasversale Marecchia 1411, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, denominato fiume Marecchia, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale;È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 - 3.d) A seguito del rilascio della presente AUA, per l'esercizio dell'attività il gestore deve provvedere agli adempimenti inerenti l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente

competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'AUA **adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Santarcangelo di Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano R. De Donato

**SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DENIMINATO FIUME MARECCHIA
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

Condizioni

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- il sistema complessivo di scarico delle acque reflue industriali assimilato alle domestiche risulta invariato rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dalla Provincia di Rimini con provvedimento n. 128 del 14.07.2011;
- l'attività consiste nella lavorazione di carni suine già macellate da ditte terze, sezionate in tranci predisposti per la lavorazione, per cui le acque scaricate derivano dai lavandini usati per il lavaggio delle attrezzature, dal lavaggio dei pavimenti, dal lavaggio di automezzi nell'area esterna dotata di caditoia di raccolta e convogliata all'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici vengono pre-trattate in una vasca Imhoff, prima di essere convogliate al sopra citato impianto di depurazione;
- i risultati delle analisi effettuate risultano entro i limiti previsti in Tab. D della DGR 1053/03, pertanto le acque reflue industriali possono essere assimilate alle domestiche (lett. e, art. 101 D.Lgs. 152/2006);
- lo scarico di coordinate Gauss Boaga fuso Est 4880216 N e 2316109 E avviene nel corpo idrico superficiale fiume Marecchia;
- il corpo idrico recettore, Fiume Marecchia, non presenta specifici elementi di criticità connessi all'immissione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;
- le acque reflue avviate allo scarico sono quantificabili in 10 mc/giorno.

Prescrizioni

- a) lo scarico in oggetto deve rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla Tab. D della Delibera di G.R. n. 1053/2003. La ditta, almeno una volta all'anno, deve effettuare il controllo dei seguenti parametri:
 - Solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l
 - BOD5 (come O₂) ≤ 40 mg/l
 - COD (come O₂) ≤ 160 mg/l
 - Azoto Ammoniacale ≤ 25 mg/l
 - Grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l;
- b) lo scarico deve essere mantenuto accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 – parte terza;
- c) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee o possibili ristagni superficiali;
- d) la ditta deve effettuare la manutenzione dell'impianto di depurazione attraverso una specifica convenzione con ditta specializzata che garantirà l'assistenza tecnica con frequenza d'intervento di almeno un sopralluogo ogni tre mesi, nonché le operazioni di pulizia della vasca Imhoff da eseguirsi almeno due volte all'anno. I fanghi derivanti dalla pulizia devono essere allontanati secondo le norme di legge;
- e) tutti gli interventi di manutenzione, necessariamente operati da una ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- f) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a questa Provincia ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.